NOTIFICAZIONE EX ART. 140 C.P.C - LA DATA DI NOTIFICA

La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.

Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile in quanto trasferito altrove o all'estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall'art. 143 c,p,c,).

E' nulla, infatti, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. **nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici,** nell'ipotesi in cui questi si sia **trasferito altrove** ed il notificante o l'ufficiale giudiziario ne conosca, ovvero, usando l'orinaria diligenza avrebbe potuto conoscere, l'effettivsa residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notificazione stessa (Cass. 4/5/1993 n. 5178, 25/11/1988 n. 6344, 7/10/1982 n. 5137, 16/3/1982 n. 1714).

Per l'esatta individuazione di detto luogo occorre far riferimento a quello dove in realtà il destinatario dimora "di fatto" in modo abituale, corrispondente alla "casa di abitazione (v. pronuncia S.U. n. 5753 del 1978, che definì le condizioni legittimanti il ricorso agli artt. 140 e 143 c.p.c. – v. tra le ultime, Cass. 1854/1989).

Come ha puntualizzato la richiamata decisione a S.U. n. 5753 del 1978, le registrazioni anagrafiche danno luogo ad una situazione di affidamento dei terzi di buona fede – secondo quanto si desume dal principio, di cui all'art. 44 co 1 c.c., di inopponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza non denunciato con la doppia dichiarazione prescritta dall'art. 31 disp. att. c.c.

E. nondimeno, la possibilità di eseguire la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con riferimento al luogo risultante dai registri anagrafici sussiste ove ricorra la buona fede del notificante e dell'ufficiale giudiziario (v. più recente Cass. N. 10248/1991).

Non si richiede, d'altro canto, una particolare attività di ricerca da parte dell'ufficiale giudiziario, a meno che non sussistano particolari circostanze che consiglino una verifica dell'eventuale trasferimento del notificando (Cass. Civ. sez.lav. 20/7/1998 n. 7104).

Il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. richiede le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria del 21/10/04 dep. Il 13/1/25005, hanno statuito che la notifica è nulla se l'atto non è munito dell'avviso di ricevimento, modificando un proprio precedente orientamento (Cass 6060/97, 4307/99, 14986/00, 3389/04) a beneficio delle perplessità ed incertezze originate dall'applicazione di questo tipo di notifica.

Più esattamente, in virtù delle recenti sentenze della Corte Costituzionale nn. 477/02, 28/04, e ord. 97/04, le S.U. tornando sull'argomento, affermano che anche per le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante sia sufficiente che l'atto, notificato con il rito suddetto, sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario prima dello spirare di detto termine.

Ma, dell'effettuazione di tutte le formalità previste dal citato art. 140 c.p.c.- che si possono consolidare anche in un termine successivo – deve esserne fornita prova (data solo dall'esibizione dell'avviso di ricevimento e non da esiti di ricerche eseguite sul sito di Poste Italiane).

L'avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica, mentre la data di spedizione della raccomandata costituisce " *L'effetto anticipato o provvisorio (come per il notificante) che si consolida con l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata"*, pertanto, "*il consolidamento del'effetto anticipatorio dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio, che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di conoscibilità".*

E l'avviso di ricevimento, con la conferma o smentita in esso contenuta, allegato all'atto avrà i suoi riflessi sulla validità della notifica: se manca o se dallo stesso si desume che il destinatario non l'abbia ricevuto la notifica è nulla, salvo sanatoria dell'intimato o rinnovo della notifica ex art. 291 c,p.c.. Invero, "*Si tratta*" – conclude la Corte- "*di una verifica necessaria postulata del resto dalla stessa previsione normativa dal momento che richiede che la spedizione della raccomandata abbia luogo con avviso di ricevimento"*

Successivamente, con sentenza n. 3/2010 il Giudice delle Leggi "*dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa,* ***anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione****".*

La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, violava i parametri costituzionali, mancando il giusto equilibrio tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario con disparità di trattamento rispetto all'analoga fattispecie della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta cfr. art. 8 L.890/82).

Tale pronuncia ha generato subito non pochi dubbi. Premesso che con l'intenzione di equiparare tale disciplina sia con quella prevista dall'art. 149 c.p.c., 3° co, prevedendo la scissione del termine per il richiedente da quello del destinatario, sia con le modalità sancite nell'art. 8, 4° co., della L. 890/82: "*La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (C.A.D.) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore",* ne discende che quanto prevede l'art. 8 cit. sul momento in cui si perfeziona la notifica riguarda il destinatario e non il notificante, per il quale la notificazione deve intendersi eseguita già con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Di conseguenza:

1) Se l'atto viene spedito a mezzo del servizio postale, in caso di assenza del destinatario l'agente postale invia la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) presso l'ufficio. La data di notifica si calcolerà decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso o dal ricevimento del piego presso l'ufficio se anteriore. IL 3° co. dell'art. 149 c.p.c. prevedere che La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso **ha la legale conoscenza dell'atto**.

2) Se l'atto è notificato direttamente dall'ufficiale giudiziario presso il domicilio, questi, spedirà al destinatario raccomandata contenete l'avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso **ha la legale conoscenza del deposito dell'atto,** quindi decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso da parte dell'ufficiale giudiziario o dal ritiro del piego se anteriore.

Gli effetti della notifica, pertanto, nell'ipotesi di mancato ritiro, nel primo caso si avranno decorsi 10 giorni dalla spedizione della C.A.D. (nella stessa data il piego rimane depositato presso l'ufficio

postale), nel secondo caso decorsi 10 giorni dalla spedizione dell'avviso a cura dell'ufficiale giudiziario.
Proprio quest'ultima asserzione ha generato dubbi interpretativi superabili semplicemente rileggendo la massima: "*la notifica si perfeziona, per il destinatario, non più con la spedizione della raccomandata informativa, ma con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla* ***relativa*** *spedizione".* La Corte usando il termine **"relativa**" non lascia dubbi sulla decorrenza dei 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa fatta dall'ufficiale giudiziario e non alla data di compiuta giacenza del piego, che comunque sarà di 10 giorni.
Sono state sollevate critiche sui nuovi effetti della notifica per il destinatario, in caso di mancato ritiro, anticipati a 2 o 3 giorni prima della compiuta giacenza del piego presso l'ufficio postale, tuttavia, le formalità previste dall'art. 140 offrono così tante garanzie di conoscibilità dell'atto che la tutela non pare sminuita: deposito dell'atto al Comune dove può ritirarlo senza scadenza, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l'avviso ordinario che l'agente postale lascia per consentire il ritiro di tutte le raccomandate. Infatti, per l'avviso previsto dall'art. 140 l'agente postale non deve a sua volta spedire la C.A.N, ma immettere un semplice avviso nella cassetta postale (come per le raccomandate ordinarie).
L'effettiva conoscenza, inoltre, è rimessa alla volontà del destinatario che potrebbe anche ritirare la raccomandata informativa e poi non recarsi presso la Casa Comunale a ritirare l'atto.
Viceversa, potrebbe ritirare l'atto al Comune, sulla scorta dell'avviso affisso alla porta di abitazione e non ritirare la raccomandata informativa (con lo scopo di prolungare gli effetti legali della notifica).
Gli effetti si riferiscono alla conoscenza legale e non effettiva, in quanto non è possibile parlare di effettività se l'avviso o l'atto rimangono giacenti presso l'ufficio postale o la Casa Comunale.
Il pignoramento, per esempio, non può essere richiesto prima del decorso del termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del precetto, ma il termine decorre dalla data di consegna dell'avviso al destinatario (ovvero dall'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito dell'atto) e non dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (termine per il notificante).
Tale asserzione è ormai di portata generale considerata **la funzione di quel termine (a favore del debitore per consentirgli di pagare spontaneamente).** Rispetto all'atto di precetto che perde efficacia novanta giorni dopo la sua notifica, è ragionevole far decorrere anche questo termine dalla consegna al destinatario, perché è un termine a favore del debitore e si deve aver riguardo del perfezionamento della notifica per quest'ultimo.
Lo stesso già avviene per il termine di 40 gg. per la formula esecutiva del decreto ingiuntivo: viene apposta dopo 40 giorni da quando la notifica si è perfezionata per il debitore e non dalla richiesta di notifica all'Ufficiale Giudiziario.
Nella pratica applicazione della disciplina nulla è variato.
E' appena il caso di ricordare che per gli avvisi di cui agli artt. 140 e 660 c.p.c. e 157 c.p.p. l'agente postale non deve provvedere all'invio dell'avviso in raccomandazione (CAD), ma, trascorsi 10 giorni dalla data in cui il piego è stato depositato senza che il destinatario ne abbia curato il ritiro, il piego stesso datato e sottoscritto è restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione **"non ritirato entro 10 gg",** mentre per la notifica dell'atto eseguita per posta è tenuto ad apporre la dicitura **"compiuta giacenza di 10 gg".**
Nel primo caso l'atto rimane presso la casa comunale e l'avviso presso l'ufficio postale, nel secondo è l'atto stesso che rimane presso l'ufficio postale.
Infatti, per gli avvisi ex art. 157 c. 8 c.p.p. ed ex art. 140 c.p.c., non è previsto l'invio di una seconda raccomandata in quanto quella inviata dall'ufficiale giudiziario ha già natura di avviso. Sulle buste verdi l'ufficiale giudiziario appone un timbro con la dicitura "contiene avviso ex art. 140 c.p.c./ 157 c.p.p." onde allertare il portalettere che non dovrà inviare la CAD (Comunicazione di Avvenuto Deposito), in quanto la busta, come già evidenziato, non contiene l'atto ma un avviso di deposito dell'atto stesso nella Casa Comunale.

Esaminando, invece, la formalità di affissione dell'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario –che, come su accennato deve essere esattamente individuato- nell'ipotesi in cui il **notificando abiti in un condominio**, non è sufficiente affiggere l'avviso sul comune portone d'ingresso, ma l'affissione deve effettuarsi alla porta di ingresso che da direttamente all'interno dell'abitazione (Cass. Civ. sez. II, 13/5/1998, n. 4812). Invero, la notificazione degli atti in caso di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte (e non altre) dall'art. 140 c.p.c. che, trattandosi di elementi essenziali, devono essere osservate tutte poiché il legislatore attribuisce solo a quelle espressamente indicate l'attitudine a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Pertanto, l'affissione l'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale deve essere necessariamente effettuata alla porta di abitazione del destinatario e non con modalità diverse: "**l'affssione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario (o ufficio), ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale è sita l'abitazione del medesimo".**
E' appena il caso di aggiungere che, nella pratica quotidiana, può capitare che i richiedenti, al fine di ottenere a tutti i costi la notifica – anche nell'ipotesi di relazione negativa dell'ufficiale giudiziario contenente l'attestazione che il destinatario si sia trasferito altrove, senza preoccuparsi di informare l'ufficio anagrafe-, sulla scorta di un certificato anagrafico o di una visura camerale perle società, pretendano che la formalità di comunicare l'avvenuto deposito con affissione sia eseguita al portone condominiale (ma l'abitazione o l'ufficio potrebbero essere occupati da terzi), ricevendo in questi casi un giustificato rifiuto:
Non va ignorato che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di difesa dl destinatario, ispirate però ad un **criterio di effettività** (già citata Cass. S.U. ordinanza 21/10/04).
Considerando, infine, le notifiche dirette alle persone giuridiche, queste si eseguono con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c., primo comma, e cioè presso la sede della società (o presso quella effettiva- v. Cass 10243/00, 9978/00, 497/97-) mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverla o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. Nell'impossibilità di eseguire la notifica ai sensi del primo comma e se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art,.145, le disposizioni degli artt. 138,139 e 14 c.p.c.: se l'adozione di tali modalità non consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità di cuia all'art. 140 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purchè abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società **(2) (modifiche normative);** ove nemmeno ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma (come nel caso in cui l'indirizzo della società, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non reso conoscibile ai terzi nelle debite forma pubblicitarie, risulti riferito ad un luogo nel quale essa non abbia – e non abbia mai avuto – sede) **e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di domicilio, residenza o dimora sconosciuti) la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c.** (Cass. Civ. S.U. , Sent. n. 8091 del 4/6/02).